



Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 28

**Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche protette venete**

Annualità 2026

SOMMARIO:

1. Importanza della tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche
2. Attività di tutela, vigilanza e salvaguardia
3. Azioni legali a tutela delle DO e IG
4. Supporto regionale alle attività previste dai programmi di tutela e vigilanza dei Consorzi di tutela

1. Importanza della tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche

Le I.G., rappresentate dalle Indicazioni Geografiche DOP - Denominazione di Origine Protetta e IGP - Indicazione Geografica Protetta, riconosciute dalla normativa dell'Unione Europea con Regolamento (UE) n. 2024/1143, si sono affermate quali validi strumenti sia per migliorare la concorrenza dei prodotti europei nei mercati terzi, sia per salvaguardare i patrimoni agroalimentari che caratterizzano molti Paesi europei, specialmente quelli nella fascia mediterranea, come Italia, Francia, Spagna e Grecia.

Tali denominazioni comunicano a clienti e consumatori:

- la loro qualità, data dal legame peculiare con i territori di origine;
- le capacità e l'impegno operativo degli agricoltori e dei produttori delle filiere;
- l'affidabilità del sistema di garanzie attuato attraverso il sistema dei controlli e le azioni di vigilanza e tutela nel mercato, attestanti i requisiti e l'origine dei prodotti.

Come richiamato nei Consideranda del suddetto Reg. (UE) n. 2024/1143, la protezione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche persegue da una parte l'obiettivo di garantire agli agricoltori e ai produttori una corretta remunerazione per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, dall'altra quello di fornire ai consumatori informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica.

Pertanto, sia il Regolamento unionale n. 2024/1143, unico per i vini e i prodotti agroalimentari con IG, sia in generale la politica agricola comunitaria (PAC) promuovono il consolidamento dell'affidabilità del sistema DOP/IGP, rafforzandone la tutela contro l'imitazione e l'usurpazione in Europa e nei Paesi Terzi.

Già oggi, ai nomi registrati come DOP e IGP è riservata la protezione da una serie vasta di comportamenti scorretti, quali ad esempio:

- usurpazione, imitazione e contraffazione esplicita del nome registrato, comprese espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili ed anche se l'origine vera del prodotto venga indicata;
- evocazione, che si realizza tutte le volte in cui un qualsiasi elemento utilizzato possa richiamare direttamente alla mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia del nome registrato;
- uso di indicazioni che possano trarre in inganno il consumatore sull'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto;
- qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Le produzioni vitivinicole e agroalimentari italiane con Indicazioni Geografiche DOP e IGP sono oggetto sempre più frequentemente, a livello internazionale, di casi di contraffazione, evocazione, usurpazione e



a87a68cf



utilizzo improprio del nome; simili situazioni necessitano di interventi mirati volti a salvaguardare le produzioni di qualità nazionali, i produttori e i consumatori finali.

In particolare: in Veneto i prodotti agroalimentari e vitivinicoli con Indicazioni Geografiche fanno parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico dei territori. Con 18 DOP e 18 IGP per i prodotti agroalimentari, 14 DOCG/DOP, 29 DOC/DOP e 10 IGT/IGP per il settore vitivinicolo, la regione si situa nei primissimi posti in Europa per numero di prodotti di qualità con Indicazioni Geografiche. Si evidenzia che i prodotti agroalimentari e i vini di qualità, risultano essere anche uno dei principali motivi del turismo enogastronomico regionale, in continua espansione.

Questa ricchezza di eccellenze, espressione di tutti i nostri diversi territori regionali, comporta che i produttori e i consumatori debbano essere tutelati dalla concorrenza sleale di prodotti contraffatti venduti con la denominazione protetta.

2. Attività di tutela, vigilanza e salvaguardia

L'ordinamento italiano, recentemente aggiornato con Decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 3 giugno 2026, assegna ai Consorzi di tutela il compito di salvaguardare le rispettive DO e le IG attraverso azioni di tutela e vigilanza concrete nei mercati europei ed extra europei, volte a proteggere i prodotti da essi rappresentati nell'interesse dei produttori e dei consumatori finali, garantendo la corretta percezione delle denominazioni e il valore delle produzioni europee.

I Consorzi di tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari a DO e IG sono costituiti, ai sensi dell'art. 2602 del Codice civile, fra i produttori della denominazione sottoposti al sistema di certificazione.

Tali Consorzi, ai sensi dell'art. 53 della L. 128/1998, sostituito dall'art. 14 della L. 526/1999 e del recente Decreto MASAF 3 giugno 2026, collaborano con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP nella fase del commercio, anche on line, presentati al Ministero dai Consorzi nei rispettivi "Piani dei controlli".

Le suddette attività di tutela e vigilanza, svolte dai Consorzi di tutela prevalentemente nella fase di commercializzazione nei mercati internazionali con il coordinamento dell'ICQRF, consistono:

- a) nella verifica che le produzioni tutelate, per le quali sia completata l'attività di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato, rispondano ai requisiti qualitativi previsti dai disciplinari;
- b) nelle azioni di tutela e vigilanza contro prodotti similari, commercializzati sul territorio dell'Unione europea e nei mercati internazionali che, con false indicazioni sul nome, l'origine geografica, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno all'immagine delle produzioni DOP e IGP nazionali.

I Consorzi di tutela delle DO e IG sia per i vini che per i prodotti agroalimentari, si avvalgono, per lo svolgimento delle attività di tutela e vigilanza, di agenti vigilatori. Tali consorzi presentano annualmente all'ICQRF e al Ministero un Programma dei controlli per lo svolgimento delle attività di tutela e vigilanza.

Tale programma deve contenere indicazioni sui seguenti aspetti operativi:

- le modalità ed il numero delle visite ispettive da effettuare;
- il numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza;
- le verifiche da espletare sulle produzioni similari;
- i laboratori ove effettuare le analisi dei campioni prelevati.

Il programma, ove ne ricorrano le condizioni operativo-funzionali, potrà anche prevedere la verifica della rispondenza tra la quantità dei prodotti sottoposti al controllo e certificati dalle autorità pubbliche e dagli organismi privati all'uopo incaricati, e quella immessa sul mercato. Si evidenzia tuttavia che i Consorzi di tutela non sono incaricati ad effettuare verifiche sull'attività svolta dagli Organismi di Controllo, né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

3. Azioni legali a tutela delle DO e IG

Mentre in ambito europeo è la stessa Unione Europea che giuridicamente tutela i prodotti con Indicazione Geografica DOP e IGP, in ambito internazionale tale attività è svolta prevalentemente dagli stessi Consorzi insieme all'ICQRF.



I Consorzi pertanto sono autorizzati, a norma di legge, ad intraprendere azioni legali volte a limitare e porre fine a situazioni dannose nei confronti della denominazione da essi rappresentata, sia a livello europeo che extra europeo, ove manchi un sistema di protezione delle denominazioni assimilabile a quello europeo e la possibilità di intervento diretto delle autorità preposte.

Le situazioni non conformi riscontrabili cui porre rimedio sono di vario tipo, quali la presenza di prodotti contraffatti riportanti il nome della denominazione, di prodotti evocativi, imitativi, usurpativi la denominazione rappresentata dai Consorzi, errori concernenti l'immissione in commercio del prodotto a DOP, la presenza di marchi evocativi o usurpativi la denominazione. Avverso queste situazioni sarà necessario fare opposizione o nullità nelle sedi europee o internazionali preposte.

L'instaurazione di azioni legali mirate, pertanto, potrebbe rendersi necessaria alla luce del fatto che le casistiche suddette sono lesive sia nei confronti dei consumatori finali, rendendo poco chiare le scelte d'acquisto, sia dei produttori, determinando errori nella corretta percezione della denominazione.

Al fine di poter instaurare dette attività di tutela e vigilanza, i Consorzi creano preliminarmente i presupposti giuridici ai quali ancorare le azioni legali a tutela delle denominazioni, estendendone la protezione oltre i confini europei, in tutti i Paesi terzi ove sia diffusa la commercializzazione e si siano verificati o possano verificarsi fenomeni lesivi a danno delle denominazioni da essi tutelate. A tale scopo valutano gli strumenti giuridici a protezione dei diritti di proprietà intellettuale, maggiormente idonei in considerazione del Paese di destinazione, tra i quali:

- 1) l'estensione della protezione della denominazione in quegli Stati ove è presente un sistema di registrazione delle denominazioni assimilabile a quello europeo;
- 2) la registrazione di marchi a protezione della denominazione, valutando le pregresse registrazioni eventualmente effettuate involgenti il nome della denominazione e il tipo di registrazione in grado di assicurare una protezione quanto più ampia possibile.

La scelta del tipo di protezione viene effettuata anche in considerazione del sistema giuridico del Paese terzo di destinazione; infatti, in alcuni casi, nonostante si possa ottenere la protezione come IG ai sensi della normativa europea, la tutela ricevibile in quanto marchio è più forte e incisiva. Pertanto, in molti casi i Consorzi scelgono di effettuare registrazioni dei marchi nei diversi Paesi, viste le diverse normative vigenti per la tutela dei prodotti.

4. Supporto regionale alle attività previste dai programmi di tutela e vigilanza dei Consorzi di tutela

L'art. 28 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 stabilisce che la Giunta regionale promuova un *Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete*, anche in collaborazione ed a supporto dei competenti Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della specifica normativa nazionale.

Per dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale suddetta, per l'esercizio finanziario 2026 il Bilancio regionale reca risorse pari ad euro 100.000,00 al capitolo n.101833 "Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete (art. 28, Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3)".

Il medesimo articolo precisa che l'erogazione dei contributi ai Consorzi di tutela riconosciuti e loro eventuali associazioni, non può superare l'importo massimo del 70% delle spese sostenute per le attività di tutela e vigilanza, finalizzate alla protezione dei vini e dei prodotti agroalimentari veneti con denominazioni DOP e IGP e deve rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, relativamente agli aiuti de minimis (Reg. (UE) n. 2023/2831). Le soglie di contributo sono specificate nel bando di cui all'Allegato B.

L'aiuto regionale verrà riconosciuto sulle spese realmente sostenute dai Consorzi di tutela nel periodo 1° gennaio 2026 - 31 ottobre 2026 per lo svolgimento delle attività previste dai Programmi di controllo, presentati dagli stessi Consorzi all'ICQRF e al Ministero, relativamente all'anno 2026 per lo svolgimento delle attività di tutela e vigilanza.

A tal fine, i Consorzi di tutela presentano la relativa documentazione secondo quanto indicato nel Bando in Allegato B alla Deliberazione, allegandola alla domanda per l'assegnazione dei contributi il cui modulo è previsto in allegato C alla medesima Deliberazione. Tale documentazione va presentata via PEC alla Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario.



a87a68cf

